



Consorzio per le  
AUTOSTRADe SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

Consorzio per le  
AUTOSTRADe SICILIANE  
Prot. 25323  
del 08-09-2021 Sez. P



Regione Siciliana  
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento delle Infrastrutture  
e della Mobilità e dei Trasporti  
Servizio 3 – Vigilanza Enti  
[dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it)

All'Assessore Regionale Infrastrutture e Mobilità  
Avv. Marco Falcone  
90145 Palermo  
[gabinetto.infrastrutture@regione.sicilia.it](mailto:gabinetto.infrastrutture@regione.sicilia.it)

e, p.c.

Al Presidente del Consiglio Direttivo  
sede

**Oggetto: Riscontro a Vs. nota n. prot. 44835 del 26 agosto 2021 - riesame**

Nel prendere atto della Vs. sopra emarginata e nel manifestare la disponibilità di darvi opportuno e giusto seguito nello spirito collaborativo che deve contraddistinguere la transizione ordinamentale del Consorzio ex L.r. 4/2021, pur tuttavia si ritiene di osservare doverosamente quanto segue sottomettendolo al riesame di codesto Assessorato secondo i punti sotto articolati

1) Con la nota emarginata in epigrafe Codesto Assessorato, in riscontro alla Ns. nota di trasmissione della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 34/CD del 10 agosto 2021 di *"presa d'atto ed approvazione della proposta del Direttore Generale inerente le tabelle di equiparazione ex art. 23 comma 2 del nuovo statuto"*, rileva preliminarmente l'incompetenza del predetto organo a favore dell'Assemblea dei Soci, asserendo che trattasi di *"atti aventi natura regolamentare e modifiche allo stato giuridico ed economico del personale del CAS medesimo, come pacificamente consolidato con i precedenti provvedimenti assembleari di analogo contenuto"*.

A tal proposito, non ci si può esimere dall'osservare che l'atto deliberativo *de quo* è stato assunto sotto l'egida del nuovo regime giuridico della legge regionale n. 4/2021 e successivamente alla definitiva approvazione del Nuovo Statuto con cui il Consorzio assume la natura di Ente pubblico economico che si è ormai perfezionato con ogni conseguente regime di effetti.

Giusta atto n. 297 del 16 luglio 2021 la Giunta Regionale ha deliberato di approvare, in conformità alla nota dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, prot. n. 7153 del 7 luglio 2021 e relativi atti acclusi, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 44, la delibera assembleare del Consorzio per le Autostrade Siciliane n. 3/AS dell'1 luglio



2021, avente ad oggetto "Approvazione Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane come modificato a seguito osservazioni formulate con nota Assessoriale 24/6/2021".

Tanto si premette nel medesimo atto deliberativo n. 34/CD del 10 agosto 2021 a cui si rinvia.

Non potrà inoltre sfuggire al riesame di codesto Ufficio che l'art. 9 del nuovo Statuto consortile elenca i poteri dell'Assemblea, tra cui *non* figura quello di approvazione di delibere aventi ad oggetto modifiche allo stato giuridico ed economico del personale.

Né, al fine di fondare una valutazione di incompetenza del Consiglio Direttivo, è sufficiente il riferimento all'art. 11, c. 2, n. 3) del predetto Statuto il quale, nel menzionare tra i poteri del Consiglio Direttivo anche quello di proporre all'Assemblea l'approvazione degli atti di natura regolamentare, pare fondare implicitamente ed all'occorrenza la competenza assembleare in materia regolamentare per gli atti di tale natura.

Tale censura non potrebbe mai cogliere nel segno perché la natura dell'atto in questione *non* è di tipo regolamentare, non avendone né la *struttura*, né il *contenuto*.

Per quanto attiene la disciplina giuridico economica del personale il passaggio al regime giuridico privatistico infatti è *ope legis*, risultandone indicata la decorrenza temporale ai sensi e per gli effetti dell'art 23 del medesimo nuovo Statuto.

Sul piano formale e sostanziale, dunque, la deliberazione *de qua* non ha la *struttura* propria del "regolamento" perché non intende assolvere a tale funzione ma a quello degli atti di alta organizzazione che presentano forma discorsiva: diversamente, avrebbe avuto un articolato ben riconoscibile, come tale soggiacente alle regole di interpretazione e applicazione degli atti normativi.



Non ha nemmeno *contenuto* regolamentare perché il potere regolamentare è un potere discrezionale in grado di incidere in senso *autoritativo* sulle situazioni giuridiche soggettive. Le tabelle di equiparazione, espressione del potere datoriale di lavoro, invece, non hanno l'attitudine ad affievolire o, comunque, a degradare i diritti soggettivi dei lavoratori, che potrebbero ben contestare il modo in cui l'Amministrazione ha inteso effettuare le corrispondenze tra i due differenti regimi contrattuali.

Il potere regolamentare, tra l'altro, è un potere *tipico*: nello statuto tale potere è previsto all'art. 21 c. 2 ed è limitato alla sola modifica di quelli già esistenti.

E, ancora, la stessa delibera di Giunta Regionale n. 26 del 2015 di approvazione delle tabelle di equiparazione non ha né *esplicitamente*, né *implicitamente* fatto riferimento alla natura regolamentare delle stesse.

Tutte queste considerazioni conducono ad affermare la piena competenza del Consiglio Direttivo ad emanare la delibera n. 34/CD del 10 agosto 2021 senza la necessità dell'ulteriore intervento approvativo da parte dell'organo assembleare (che, al contrario, potrebbe essere esso stesso viziato di incompetenza).

Ciò osservato, però, qualora codesto Dipartimento in riscontro all'odierna istanza di riesame continuasse a ritenere la necessità di acquisire anche una delibera Assembleare, sarà nostra cura attivare la procedura necessaria per la deliberazione di presa d'atto da parte della Assemblea, secondo principi di trasparenza e collaborazione istituzionale.





2) Proseguendo nell'esame della Vs. predetta nota regionale si ritiene doverosamente di osservare quanto segue confidando nel riesame *res melius perpensa* della stessa secondo il seguente ordine di profili e motivi:

2a) la predetta nota regionale osserva che sul piano istruttorio, la deliberazione del Cas di approvazione delle tabelle di equiparazione ex art 23 dello Statuto debba essere corredata dalla "pianta organica" del personale, del "piano triennale di fabbisogno del personale" e del "connesso piano annuale";

2b) che tale piano annuale debba rispettare necessariamente le disposizioni di cui all'art. 4, cc. 2-3-4, L.R. 14/2019 e il limite massimo del 50% della dotazione prevista nella relativa pianta organica, assicurando l'obiettivo del conseguimento della spesa del 3% annuo rispetto a quella che avrebbe dovuto legittimamente sostenere nel 2020.

In riferimento a ciascuno dei punti sopra evidenziati, il Consorzio osserva quanto segue.

In riferimento al punto 2a), va considerato innanzitutto che la circostanza che il regime contrattuale da applicare ai dipendenti non possa non avere natura privatistica discende dall'ordinamento giuridico e, ancora più in particolare, dallo stesso statuto, secondo cui (v. art. 16) "al personale del Consorzio si applica il C.C.N.L. di comparto", con tutto ciò che ne consegue sul piano giuridico ed economico.


Si tratta, cioè, di effetti giuridici in larga parte *necessitati*, rispetto ai quali il margine operativo del Consorzio si riduce agli ambiti (che incidono economicamente in misura limitata) riservati dalla contrattazione di primo livello alla contrattazione aziendale.

L'adozione della pianta organica e/o dei piani di fabbisogno del personale non può quindi essere intesa quale *condicio sine qua non* dell'approvazione, da parte della Giunta Regionale, della delibera n. 34/CD del 10 agosto 2021 e, più in generale, delle delibere consortili aventi ad oggetto lo stato giuridico ed economico del personale.

Da un punto di vista prettamente logico-giuridico e della *consecutio* temporale è plausibile ritenere che l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione (già esistenti) può essere compiutamente svolto solo dopo che - nel rispetto dell'ordine delle fonti normative e statutarie - sia stato fissato il regime giuridico del personale.

Va ovviamente tenuto fermo che il tema della sostenibilità economico-finanziaria assuma importanza primaria per la *governance* e la dirigenza del Consorzio, specie nel nuovo regime di Ente pubblico economico. A tale tema la deliberazione consortile n. 34/2021 dedica approfondita attenzione, recependo le risultanze ed allegazioni documentali istruttorie ed altresì attenendosi scrupolosamente agli atti di indirizzo regionale, ovverossia alla deliberazione della Giunta regionale del 2015 di approvazione delle tabelle di equiparazione del trattamento giuridico-economico del personale del comparto dal CCNL al CCRL ed altresì alla più recente delibera di approvazione del Nuovo Statuto sopra citata.

*Compliance* e sostenibilità dei costi - che investono non solo l'ambito del personale, ma anche ogni altra area nella quale si esplica la gestione dell'Ente - sono prioritari per il Consorzio che li ha fissati nei propri fini statutari e negli atti di indirizzo conseguenti.





Ad ogni buon conto, si evidenzia che gli allegati tecnici alla deliberazione CD 34/2021 premettono il regolamento di organizzazione dell'Ente e la sua pianta organica storica, entrambi in fase di riforma (delibere nn. 20/AS del 19/09/2003 e 19/AS del 13/09/2004 approvate dalla GR 201 del 25/05/2004).

Ad ogni buon conto tali documenti si allegano alla presente.

La predetta deliberazione CD 34/2021 altresì premette ed espone nei suoi allegati tecnici la dotazione organica attuale del personale in servizio per categorie/profili/uffici, in riferimento alla quale è stato stimato il costo delle tabelle di equiparazione giuridico-economico del personale del comparto non dirigenziale, secondo i dati indicati nel predetto documento deliberativo.

Con il Piano triennale dei fabbisogni del personale (di cui l'Ente si è dotato in conformità alla linee guida di funzione pubblica e che si rimanda in allegato alla presente) sono stati rispettati le prescrizioni ed i limiti di contenimento della spesa. Anche tale ultimo documento di programmazione è in corso di aggiornamento, per il prossimo ciclo pluriennale, in coerenza agli atti di programmazione economico-finanziaria pluriennale e di *performance* adeguati alla fase di transizione organizzativa *in itinere*.

**Con riferimento al punto 2b)**, giova innanzitutto ribadire quanto già osservato nella ns. nota n. prot. 18022 del 23 giugno 2021, e cioè che, poichè il Consorzio è *ora* un ente pubblico economico non societario, non gli si applica né la disciplina degli enti di cui alla L.R. 10/2000, né quella delle società a totale o parziale partecipazione della Regione.

In particolare, non gli si applica la disciplina di cui all'art. 4 c. 2 L.R. 9/2021, che obbliga per l'appunto gli enti di cui alla L.R. 10/2000 e le società partecipate dalla Regione all'adozione di un piano di rientro che preveda la riduzione del 3% delle spese correnti.

Andando ora alla Vs. nota n. prot. 44835 del 26 agosto 2021, essa sembra presupporre l'applicabilità al Consorzio dell'art. 10 c. 5 L.R. 9/2021, che richiama l'art. 4 cc. 2-3-4 L.R. 14/2019 e testualmente si riferisce agli "*enti pubblici economici regionali*".

Il Consorzio ritiene che tale disposizione non si applichi *strictu sensu* al Consorzio quale Ente pubblico economico di prima costituzione in quanto diversamente si appaleserebbe irrazionale per più motivazioni che di seguito si sintetizzano.

In *primo* luogo, il Consorzio si troverebbe a dover effettuare una comparazione tra entità disomogenee che derivano dai diversi *status* giuridici che riguardano l'Ente, prima e dopo la legge regionale 4/2021. In quanto disomogenee le categorie di riferimento, le relative operazioni di raffronto non possono risolversi in operazioni di mero calcolo in quanto avrebbero ad oggetto dati e voci incompatibili: nel dover contenere la spesa del 3%, si dovrebbe infatti raffrontare la spesa sostenuta da un ente pubblico non economico (qual era il Consorzio nel 2020) con quella che sarà sostenuta da un ente pubblico economico (qual è attualmente il Consorzio) nella nuovo sistema ordinamentale ed organizzativo.

In *secondo* luogo, l'art. 10 c. 5 è una disposizione *ampliativa* ("*sono estese agli enti pubblici economici le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale n.*

14/2019") della sfera giuridica degli enti pubblici economici, nella misura in cui consente loro di fruire del *budget* assunzionale di cui, per l'appunto, alla L.R. 14/2019, ma se si applicasse al Consorzio sortirebbe paradossalmente (e palesemente in contrasto con il tenore testuale che rimanda esplicitamente ad un effetto ampliativo) un effetto restrittivo.

Per una migliore comprensione della questione è necessaria una breve digressione.

Il *budget* assunzionale predetto è costruito dal legislatore del 2019 come *deroga* alla regola del blocco delle assunzioni di cui all'art. 1 L.R. 25/2008.

Tale deroga riguarda, però, la sola Amministrazione Regionale e gli enti di cui alla L.R. 10/2000, mentre il blocco delle assunzioni riguarda anche altri soggetti, quali per l'appunto gli enti pubblici economici che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione.

Pur dopo la L.R. 14/2019, tali enti rimanevano quindi ancora soggetti al blocco delle assunzioni ma, con l'art. 10 c. 5, si estende anche ad essi il *budget* assunzionale.

Tra tali enti, però, non rientra il Consorzio, perché *non* usufruisce di trasferimenti diretti da parte della Regione e non rientra più nel novero degli enti di cui alla L.R. 10/2000: al Consorzio, infatti, non si applica più nemmeno il blocco delle assunzioni, derogato dalla L.14/2019 prima e dall'art. 10 c. 5 L.R. 9/2021 poi.

Ecco dunque perché l'art. 10 c. 5 citato, che come già visto è norma di favore, se si applicasse *strictu sensu* al Consorzio sortirebbe invece un effetto *restrittivo*.

Ciò causerebbe, tra l'altro, un gravissimo pregiudizio, in quanto si priverebbe l'Ente medesimo del necessario *turn-over* di innovazione organizzativa e gestionale, con annessa violazione delle norme quadro che disciplinano la materia.

Non applicandosi al Consorzio l'art. 10 c. 5, non si applica quindi né il limite del 50% riferito alle assunzioni né il piano di rientro nella misura del 3%.

Ferme le superiori argomentazioni che si sottopongono per il riesame da parte di codesto Dipartimento, ritenendo la procedura in esame strategica per l'Ente al fine di agevolarne la più celere definizione, si comunica la disponibilità all'esame congiunto al tavolo regionale presso codesto Assessorato.

Tanto si doveva.

**Il Dirigente Amministrativo**  
(Dott. Donatello Puliatti)



**Il Direttore Generale**  
(Ing. Salvatore Minaldi)





## Dettaglio Prot.Partenza 2021/25323

### DATI OBBLIGATORI

REG. DA BALDO.ARRIGO

SEZIONE ANNO 2021 NUMERO 25323

PARTENZA DATA REG. 08-09-2021 ORA REG. 21:05:32

OGGETTO RISCONTRO VS. NOTA PROT. N. 44835 DEL 26/08/2021 - RIESAME

### DATI ACCESSORI

TIPO MEZZO 16-PEC

TIPO DOCUMENTO 2-lettera

DATA LETTERA 08-09-2021

ANNO CARTEGGIO \*\*\*\*\* NUMERO CARTEGGIO \*\*\*\*\*

URGENTE \*\*\*\*\*

### ANNOTAZIONI

ANNOTAZIONI DI REGISTRAZIONE  
\*\*\*\*\*

### MITTENTI OBBLIGATORI

UFFICI  
Direzione Generale

### UFFICI DESTINATARI

UFFICI

### DESTINATARI CONFERMATI

DESTINATARI











68229-DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
REGIONE SICILIANA

(dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it)

43299-REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO  
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - L'ASSESSORE  
(gabinetto.infrastrutture@regione.sicilia.it)

### P ALLEGATI E CLASSIFICAZIONE

NUM. ALLEGATI 2

Tipo	File	Descrizione Classificazione Funzioni
 Documento principale	riscontro_nota_n._44835_del_26-08-2021.pdf ( 2, 50 MB)	  
 Allegato 1	Del.53-CD_del_18-12-2020.pdf ( 1,05 MB)	 
 Allegato 2	NORME_REGOLAMENTARI_PER_IL_PRESON ALE.pdf ( 5,22 MB)	 

### DETTAGLIO EMAIL

 Visualizza PEC inviata

MODALITÀ INVIO ALLEGATI AGGIUNTIVI (SE PRESENTI)

**Richiesto Invio Solo Copia Documenti con Estremi Protocollo**

Chiudi